

# **REGOLAMENTO UNICO ZONALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

## **ART. 1**

### **OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina l'attuazione della politica socio-assistenziale nella zona livornese individuando:

- 1) la finalità dei servizi;
- 2) la tipologia degli interventi;
- 3) i criteri di accesso;
- 4) le modalità di fruizione.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia ai disciplinari di esecuzione di ogni singolo servizio da approvarsi da parte dei competenti organi nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

## **ART. 2**

### **DEFINIZIONE**

I servizi socio-assistenziali sono servizi universali rivolti alla generalità degli individui, senza vincolo alcuno di appartenenza.

Ai fini del presente regolamento per "servizi socio-assistenziali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche, destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che la persona incontra nel corso della sua vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

## **ART. 3**

### **FINALITA'**

Le politiche sociali perseguono obiettivi di *ben-essere* sociale tutelando il *diritto a stare bene* e promuovendo la *solidarietà sociale* attraverso la valorizzazione delle iniziative delle persone, delle famiglie, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità nonché della solidarietà organizzata.

La promozione delle possibilità di sviluppo della persona umana è l'obiettivo prioritario da realizzarsi attraverso un sistema integrato di interventi e servizi in una logica di *welfare delle responsabilità*.

## **ART. 4**

### **ACCESSO**

L'accesso si basa su una logica territoriale con individuazione dei centri socio sanitari quali luoghi di integrazione ed erogazione dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali e di rilevazione dei bisogni.

## **ART. 5**

### **INTERVENTI DI AIUTO ECONOMICO**

#### **Finalità**

Gli interventi di aiuto economico, di norma di durata limitata nel tempo, sono volti al superamento di uno stato temporaneo di disagio socio-economico, al miglioramento delle condizioni di vita ed alla prevenzione dell'aggravamento della situazione di bisogno e rischio sociale dell'individuo e/o del nucleo familiare.

#### **Tipologia**

Tali interventi sono erogati in attuazione di un progetto individualizzato, concordato con i servizi ed accettato dal destinatario, attraverso uno specifico contratto collaborativo che impegna con tempi certi il cittadino/utente e l'operatore.

Il progetto è orientato a favorire la rimozione dei fattori determinanti la situazione di disagio attivando intorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari sia l'integrazione con altri settori ed operatori pubblici e privati che cooperano nel campo sociale, sanitario, educativo e quant'altro.

Gli interventi consistono in:

- 1) contributo a carattere economico, il quale a sua volta può essere:
  - 1.1 Temporaneo, limitato alla durata del progetto;
  - 1.2 Eccezionale, se persone che riversano in situazioni di estrema gravità contingente;
  - 1.3 Straordinario, se finalizzato all'attivazione di stages lavorativi presso unità produttive appositamente convenzionate. Tali percorsi progettuali consistono in stage personalizzati per permettere l'acquisizione di competenze ed abilità professionali spendibili in altre occupazioni future.
- 2) prestazioni integrative e/o sostitutive, quali:
  - 1.1 Mensa e distribuzione di pasti a domicilio;
  - 1.2 Distribuzione generi alimentari;
  - 1.3 Prodotti ed alimenti 1° infanzia;
  - 1.4 Prestito d'onore.
- 3) contributi di cui al Fondo incapienti per spese straordinarie limitatamente a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui relativa detrazione non ha trovato capienza nell'imposta dovuta.
- 4) contributi di cui al Fondo utenze per spese relative ad utenze domestiche per cittadini prevalentemente anziani in condizioni di grave disagio economico.

#### **Criteri di accesso**

La condizione economica non rappresenta fattore unico per l'erogazione di un intervento di aiuto economico. Ogni intervento è subordinato alla valutazione complessiva del bisogno attraverso un progetto che tenga conto delle risorse personali, familiari e sociali del richiedente.

Hanno accesso agli interventi di aiuto economico:

- i cittadini residenti nel territorio zonale che versino in condizioni di bisogno e di rischio accertati con i quali sia stato concordato un progetto di autonomia;
- i soggetti domiciliati o di passaggio nella Zona di Livorno, per interventi di urgenza non differibili ed interventi particolari di tutela, nel caso di minori, fatta salva l'azione di rivalsa presso l'ente di residenza;
- gli stranieri e apolidi secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

#### **Modalità di fruizione**

Il progetto individualizzato, predisposto dall'assistente sociale referente del caso sulla base del contratto collaborativo concordato con l'utente, è inviato alla commissione tecnica zonale integrata costituita per la verifica dei requisiti di accesso, la valutazione della priorità, l'attivazione degli interventi entro i limiti delle risorse disponibili e per la verifica dell'attuazione del progetto di cui al contratto collaborativo.

## **ART.6**

### **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA**

#### **Finalità**

Il servizio di assistenza domiciliare diretto è finalizzato a prevenire e favorire il superamento di situazioni di difficoltà, crisi o isolamento di cittadini e nuclei familiari in situazione di rischio sociale dovuto a condizioni di ridotta autonomia, marginalità o svantaggio socio-culturale.

#### **Tipologia**

Gli interventi di assistenza domiciliare consistono nell'erogazione di prestazioni domiciliari dirette a soddisfare specifiche esigenze assistenziali, personali, domestiche, relazionali ed educative dei destinatari, quali:

- cura e assistenza diretta alla persona;
- pulizia ambientale;
- preparazione e somministrazione pasti e/o approvvigionamento di generi alimentari o prodotti per uso personale;
- sostegno per la vita di relazione;
- accompagnamento dell'assistito alle destinazioni che l'utente ha necessità di raggiungere secondo quanto stabilito dal programma di intervento.

#### **Criteri di accesso**

Il servizio di assistenza domiciliare è diretto a cittadini e nuclei familiari in situazione di disagio e rischio sociale per i quali gli operatori sociali territoriali abbiano predisposto apposito progetto di intervento.

Hanno accesso al servizio di assistenza domiciliare:

- gli anziani non autosufficienti totali o parziali in condizioni di isolamento;
- i soggetti portatori di handicap psichico, fisico e sensoriale;
- i soggetti in trattamento di assistenza psichiatrica e tossicodipendenti nell'ambito di programmi concordati tra i servizi sociali e l'Unità Funzionale Salute Mentale ed il Ser.T. AUSL6;
- famiglie con minori in condizioni di disagio socio economico.

Questi i criteri di priorità:

- essere soli e senza parenti tenuti agli alimenti;
- essere nella condizione di non autosufficienza;
- essere soli o poco seguiti dai parenti per gravi motivi oggettivi documentati;
- essere dimessi da ospedali e/o convalescenti a seguito di gravi patologie o interventi;
- precarie condizioni economiche;
- anzianità di presentazione della domanda.

#### **Modalità di fruizione**

La richiesta di assistenza domiciliare, integrata dal progetto di intervento predisposto dall'assistente sociale referente del caso, è inviata alla commissione tecnica zonale integrata costituita per la verifica dei requisiti di accesso, la valutazione della priorità, l'attivazione degli interventi entro i limiti delle risorse disponibili.

La verifica tecnica delle prestazioni svolte dagli operatori domiciliari è effettuata: per gli anziani ultra sessantacinquenni dall'U.V.T. (Unità Valutazione Territoriale); per le persone in condizione di handicap dai G.O.M. (Gruppo Operativo Multidisciplinare) distrettuali; per le altre tipologie di utenza dagli operatori territoriali attraverso apposite riunioni di verifica in itinere e visite domiciliari periodiche presso gli utenti beneficiari del servizio.

## **ART. 7**

### **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA**

#### **Finalità**

Il servizio di assistenza domiciliare indiretta è finalizzato a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio nucleo familiare e prevenirne l'istituzionalizzazione, sostenendo la famiglia nell'espletamento delle proprie funzioni di cura.

#### **Tipologia degli interventi**

Gli interventi di assistenza domiciliare indiretta consistono nell'erogazione di un contributo economico (assegno di cura).

#### **Criteri di accesso**

Il servizio è rivolto a cittadini anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti.

#### **Modalità di fruizione**

La domanda, attestante la propria posizione anagrafica e reddituale, viene valutata secondo i parametri stabiliti dai competenti organi.

## **ART. 8**

### **INTERVENTI PER L'AUTONOMIA PERSONALE DEI DISABILI**

#### **Finalità**

Sono interventi socio-assistenziali a sostegno dell'autonomia personale e dell'autosufficienza dei cittadini in situazione di handicap grave finalizzati a:

- favorire l'autonomia personale sostenendo il soggetto nei quotidiani compiti di cura e igiene personale;
- promuovere l'integrazione sociale e la normale vita di relazione, accompagnando e facilitando la partecipazione del soggetto alla vita sociale nonché favorendone l'autodeterminazione e l'impiego del tempo libero;
- favorire il superamento delle barriere comunicative là dove queste non siano superabili con i normali ausili tecnici.

#### **Tipologia**

Gli interventi di aiuto alla persona sono attuati in forma diretta ed indiretta.

Quelli attuati in forma diretta si realizzano mediante l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali fornite, per conto dei Comuni, da operatori di cooperative sociali e di organizzazioni di volontariato appositamente convenzionati e/o accreditati.

Gli interventi di aiuto alla persona attuati in forma indiretta si realizzano mediante l'erogazione di un contributo economico finalizzato all'attuazione dell'intervento e commisurato alle esigenze risultanti dal relativo piano individualizzato.

#### **Criteri di accesso**

Accedono alle prestazioni socio-assistenziali di aiuto alla persona i cittadini in situazione di Handicap grave attestato dalla competente Commissione ex L.104/92 che non abbiano superato il 64° anno di età, per i quali il GOM competente per territorio abbia predisposto apposito progetto individualizzato di aiuto alla persona, dal quale risultino: obiettivi, tempi, modalità attuative, risorse necessarie.

Il suddetto progetto individualizzato, debitamente sottoscritto dall'interessato o dai rappresentanti legali, è trasmesso alla Commissione integrata per la valutazione delle priorità di accesso costituita in seno al GOIF (Gruppo Operativo Interdisciplinare Funzionale) zonale: quest'ultimo ne propone l'attivazione ai Comuni associati nell'ambito delle risorse disponibili.

Non hanno titolo alle prestazioni i cittadini ricoverati in strutture a carattere residenziale.

Costituiscono criteri di priorità ai fini dell'accesso:

- la situazione reddituale del nucleo familiare;
- la composizione del nucleo familiare;
- la mancata fruizione di altri interventi, con particolare riguardo a quelli di carattere semiresidenziale.

### **Modalità di fruizione**

La fruizione del servizio erogato in forma diretta esclude l'accesso all'intervento erogato in forma indiretta e viceversa. Il contributo erogabile in un anno non può comunque superare € 2.582,28, con esclusione di casi particolari valutati da apposita commissione su segnalazione del GOM competente per territorio. Gli interventi di aiuto personale sono monitorati in itinere dai competenti GOM distrettuali che ne verificano i risultati.

## **ART. 9**

### **SERVIZIO DI INSERIMENTO MIRATO**

#### **Finalità**

Il servizio è finalizzato a favorire e sostenere il percorso di integrazione sociale e lavorativa mediante programmi di inserimento attivo in contesti produttivi e/o di relazione idonei a verificare o promuovere i livelli di autonomia, le abilità sociali, le competenze tecnico-pratiche, nonché ad orientare il percorso di inserimento lavorativo dei destinatari.

#### **Tipologia**

Sono interventi di mediazione al lavoro (con attivazione di convenzioni con aziende ed Enti privati o pubblici) attuativi di progetti individualizzati di sostegno alla persona mediante programmi di inserimento socio-terapeutico che si distinguono in:

- a) programmi di inserimento a prevalente carattere socializzante (orientati allo sviluppo delle capacità relazionali e delle abilità sociali).
- b) programmi di inserimento per lo svolgimento di attività di tirocinio formativo e di orientamento all'inserimento lavorativo (programmi di formazione in situazione finalizzati alla verifica ed al consolidamento di competenze e abilità sociali, all'acquisizione di conoscenze e competenze tecnico-pratiche specifiche, allo sviluppo di capacità produttive).

Al fine di favorire la responsabilizzazione dei destinatari, le attività di tirocinio formativo o di orientamento lavorativo in aziende produttive (punto b) sono incentivate mediante la corresponsione di gettoni di presenza il cui importo è determinato con deliberazione dei competenti organi Comunali.

#### **Criteri di accesso**

Il servizio si rivolge ai cittadini disabili o comunque in situazione di difficoltà e ridotta autonomia, tale da determinare, nell'immediato, l'incompatibilità con una normale attività lavorativa, con precipuo riferimento a:

- disabili in condizione di handicap attestato dalla commissione di cui alla L.104/92;
- giovani inoccupati in situazione di disadattamento sociale.

#### **Modalità di fruizione**

Gli operatori sociali distrettuali o, in caso di utenti handicappati, i GOM competenti per territorio mediante il GOIF, formulano la necessaria proposta di inserimento socio-terapeutico compilando ed inviando al servizio l'apposita scheda informativa di segnalazione.

Le suddette proposte di intervento, corredate dalla necessaria scheda informativa sono attivate entro i limiti delle risorse disponibili e delle opportunità di inserimento derivanti dall'offerta delle aziende ed Enti presenti sul territorio.

La durata dell'intervento è quella risultante dal Programma di inserimento concordato con l'azienda/Ente ospitante e comunque di norma non superiore ad un anno.

## **ART. 10**

### **ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA**

#### **Finalità**

Finalità primaria del servizio di assistenza domiciliare educativa è quella di assicurare un adeguato sostegno ai bambini o a nuclei familiari in difficoltà, favorendo ogni intervento diretto a consentire un armonico sviluppo fisico, psichico e la loro permanenza, ove possibile, nell'ambiente di origine. Questo tipo di supporto educativo domiciliare è mirato soprattutto ad un rafforzamento delle figure genitoriali attraverso un'azione educativa individualizzata al minore e alla sua famiglia.

#### **Tipologia**

Le modalità e le tipologie degli interventi sono definite dal Progetto educativo individuale, elaborato per ogni minore dal G.O.P. (Gruppo Operativo di Presidio -psicologo, assistente sociale, educatore-) che ha lo scopo di individuare gli interventi (osservazione, accompagnamento, sostegno, verifica) da attuare e le esperienze da far compiere al minore (attività ludiche, attività sportive, attività di studio, di socializzazione, di integrazione culturale).

#### **Criteri per l'accesso**

Il servizio è rivolto a:

- minori per cui sia stata aperta una procedura presso il Tribunale dei Minori;
- minori segnalati dalla Procura o dal Tribunale per i Minori perché imputati;
- minori a rischio in carico ai servizi.

#### **Modalità di fruizione**

Gli interventi previsti vengono individuati dal G.O.P. nell'ambito del progetto socio-educativo individuale che viene elaborato per ogni minore. Si tratta di interventi proposti dopo accordo con la famiglia interessata, temporanei e verificati con cadenza periodica. Per l'attivazione ha competenza la Commissione tecnica amministrativa zonale.

## **ART. 11**

### **SOSTEGNI EDUCATIVI INDIVIDUALI**

#### **Finalità**

Gli interventi di sostegno educativo sono finalizzati a rimuovere le condizioni di carenza educativa di minori in difficoltà. Si tratta di difficoltà dovute a carenze psico-sociali e per le quali non siano stati ritenuti opportuni percorsi alternativi alla famiglia ma interventi di sostegno all'interno del proprio nucleo familiare e della scuola.

#### **Tipologia**

Gli interventi consistono in:

- sostegno educativo del minore tramite l'aiuto nei compiti scolastici;
- accompagnamento presso luoghi ludici (ludoteche, giardini pubblici, associazioni sportive, ecc.);
- accompagnamento presso i plessi scolastici per permettere la regolare frequenza alle lezioni.

Gli interventi, attuativi di un progetto individualizzato di sostegno educativo predisposto dal servizio sociale distrettuale, si realizzano con il concorso del volontariato e delle risorse comunitarie e sono soggetti a verifica in itinere da parte dell'assistente sociale referente del caso.

#### **Criteri**

Accedono a questo tipo di servizio i minori segnalati dai servizi sociali territoriali per i quali l'assistente sociale competente abbia predisposto apposito progetto di sostegno educativo.

#### **Modalità di fruizione**

Gli interventi previsti vengono individuati dal G.O.P. o dal servizio sociale professionale nell'ambito del progetto socio-educativo individuale che viene elaborato per ogni minore. Si tratta di interventi temporanei, proposti dopo accordo con la famiglia interessata, e verificati con cadenza periodica. Per l'attivazione ha competenza la Commissione tecnica amministrativa zonale.

## **ART. 12**

### **CASE FAMIGLIA PER MINORI**

#### **Finalità**

La finalità delle due comunità a dimensione familiare “la Palma” e “la Quercia” è quella di integrare o sostituire temporaneamente la famiglia, offrendo al bambino e all’adolescente uno spazio di vita in cui elaborare o riprendere ad elaborare un progetto per il futuro.

Quanto sopra con il supporto di figure adulte, capaci di sviluppare relazioni significative sul piano affettivo ed educativo, collaborando con le persone dell’ambiente di vita del minore e in collegamento con le diverse istituzioni in un lavoro multidisciplinare e di coordinamento tra le varie agenzie che si occupano del disagio minorile.

L’intervento educativo delle comunità è finalizzato ad assicurare al minore condizioni per il normale sviluppo affettivo, cognitivo e sociale, per prevenire o recuperare eventuali ritardi evolutivi.

#### **Tipologia**

Le modalità degli interventi, oltre all’accoglienza residenziale, sono definite principalmente da due strumenti:

- il progetto socio-educativo
- il progetto educativo individuale.

#### **Criteri di accesso**

Le immissioni dei minori nella comunità a dimensione familiare possono avvenire nei seguenti casi:

- con richiesta da parte del servizio sociale al competente responsabile per i minori ritenuti a rischio.

Le domande di ammissione sono valutate dai tecnici del Centro Affidi, dall’assistente sociale proponente e dal responsabile di struttura.

La procedura di ammissione diventa esecutiva con la emissione del provvedimento da parte delle Autorità Giudiziarie competenti (Giudice tutelare o Tribunale dei Minorenni, L.184/83, art.4).

Alla procedura di cui sopra si deroga per le ammissioni che rivestono carattere di urgenza.

- a titolo di pronta accoglienza.

La permanenza dei minori ammessi per motivi di pronta accoglienza non può superare, di norma, i 15 gg. dall’ingresso. I posti di accoglienza sono tre.

- su provvedimento disposto direttamente dall’Autorità Giudiziaria, come previsto dal procedimento penale minorile, DPR 448/88.

#### **Modalità di fruizione**

##### *Progetto socio-educativo*

Il progetto socio - educativo puntualizza gli interventi da attuare per modificare il contesto familiare ed ambientale in vista del rientro del minore presso il nucleo originario.

In questo ambito vengono indicate le prospettive, le fasi ed i tempi per il reinserimento del minore nel suo normale ambiente di vita oppure vengono definite altre soluzioni in rapporto alle condizioni del minore (affidamento familiare, adozione, altro), anche in collaborazione con le associazioni di volontariato.

##### *Progetto educativo individuale*

Il progetto educativo individuale è lo strumento che definisce le modalità dell’intervento su e con i singoli soggetti ed ha lo scopo di puntualizzare gli interventi da attuare e le esperienze da far compiere al minore al fine di assicurargli le condizioni per un normale processo di crescita o per permettergli di recuperare ritardi evolutivi.

Viene definito congiuntamente dall’assistente sociale di riferimento, dal responsabile della struttura, dagli educatori della Casa Famiglia, dalla famiglia d’origine (quando è possibile) e dal minore, a seconda dell’età, con la collaborazione delle unità operative specialistiche dell’U.S.L. ed eventualmente di consulenti esterni.

## **ART.13**

### **CASA DI ACCOGLIENZA “Il Melo”**

#### **Finalità**

La finalità generale del servizio è quella di tutelare la donna in gravidanza e la relazione madre-bambino creando le condizioni necessarie ad assicurare l'armonico sviluppo del minore e favorendo, mediante un progetto di sostegno che integri le risorse della struttura con quelle del territorio, la maturazione ed il raggiungimento dell'autonomia delle donne ospitate in relazione a capacità sia di tipo individuale che genitoriale.

#### **Tipologia**

I servizi consistono in:

- accoglienza residenziale;
- sostegno educativi alla relazione madre bambino;
- accompagnamento della madre nella costruzione di un autonomo progetto di vita.

Le modalità degli interventi sono definite principalmente da due strumenti:

- il progetto educativo generale della struttura;
- il progetto educativo individuale.

#### **Criteri d'accesso**

La casa accoglie donne, inviate dai servizi sociali territoriali, in qualsiasi momento della gravidanza o donne con figli neonati o nei primi anni di vita che si trovino in difficoltà ad affrontare serenamente la maternità e ad assolvere le funzioni genitoriali perché sole (prive del partner e di relazioni e aiuti familiari) ed in condizione di generale disagio (assenza di essenziali condizioni di sicurezza, quali alloggio adeguato e/o lavoro).

Le donne non devono aver perso la potestà genitoriale, salva la possibilità di limitazioni in base a prescrizioni e provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile a tutela del minore, in un'ottica di osservazione al fine di individuare ulteriori ed adeguate forme di aiuto e protezione.

Stante il carattere socio-educativo del servizio, è altresì esclusa l'ammissione di madri con situazioni multiproblematiche a rilevante carattere sanitario (donne in condizione di tossicodipendenza attiva o in trattamento psichiatrico).

#### **Modalità di fruizione**

La domanda di ammissione, inoltrata dai servizi territoriali che hanno in carico la situazione socio economico familiare della donna, viene valutata dai tecnici del Centro Affidi, dall'assistente sociale proponente e dal Responsabile di struttura.

## **ART.14**

### **CENTRO AFFIDI/ADOZIONI**

#### **Finalità**

L'affidamento familiare è un servizio rivolto al minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

#### **Tipologia**

Il Centro affidi è un polo non basato su una logica territoriale ed ha funzioni di promozione e sensibilizzazione per il reperimento di famiglie e singoli disponibili ad esperienze di affido.

Gli affidi possono essere affidi giudiziali o consensuali, part-time o a tempo pieno.

#### **Criteri di accesso**

I criteri di accesso differiscono in ragione del Progetto Individuale elaborato per ogni singolo minore e in ragione del coinvolgimento del Tribunale dei Minori o del Giudice Tutelare.

#### **Modalità di fruizione**

E' previsto un contributo mensile differenziato per i soggetti affidatari.

Invece, le procedure relative all'adozione sono organizzate su area vasta e mirano a tutelare il rafforzamento dei servizi territoriali e l'assunzione di una metodologia efficace di lavoro tesa a:

1. informare e preparare gli aspiranti genitori adottivi;
2. valutare l'opportunità degli aspiranti all'adozione nazionale ed internazionale;



3. offrire consulenza e sostegno per la fase di inserimento del minore nella famiglia adottiva e per la valutazione dell'andamento dell'affidamento preadottivo.

## **ART. 15**

### **PRONTO INTERVENTO SOCIALE**

#### **Finalità**

E' un servizio legato al soddisfacimento di bisogni fondamentali quali vitto e alloggio in situazioni che richiedono risposte pressoché immediate a fronte del loro carattere straordinario ed emergenziale.

#### **Tipologia**

Le prestazioni, temporalmente limitate, riguardano, in un quadro di riferimento definito di risorse e regole, il vitto e l'alloggio.

#### **Criteri di accesso**

Il servizio è prioritariamente rivolto ai senza fissa dimora.

#### **Modalità di fruizione**

L'accoglienza, in ragione del carattere emergenziale dell'intervento, viene effettuata anche a seguito di segnalazioni di servizi territoriali competenti quali il 118, la Polizia Ferroviaria, i vigili urbani, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza: segue la convalida da parte del competente ufficio.

## **ART. 16**

### **CENTRO DI ACCOGLIENZA HOMELESS**

#### **Finalità**

E' un servizio di prima accoglienza volto a soddisfare le esigenze di cittadini che versino in condizioni di grave disagio socio-economico-abitativo.

#### **Tipologia**

Il servizio consiste nella accoglienza abitativa, nel rispetto del numero dei posti disponibili. Nella struttura è anche presente un locale ad uso cucina per la cottura e consumazione pasti.

#### **Criteri di Accesso**

L'ammissione al centro, prioritariamente rivolta a residenti, è prevalentemente vincolata ad un percorso progettuale, concordato con il cittadino, finalizzato all'acquisizione di un'autonomia abitativa in forza del collegamento con il servizio di emergenza abitativa.

#### **Modalità di fruizione**

Gli accessi sono governati da una specifica commissione mista integrata multiprofessionale, la stessa che ha competenza anche in merito al servizio di emergenza abitativa.

## **ART. 17**

### **CASA DELLE DONNE**

#### **Finalità**

E' un servizio residenziale volto a soddisfare le esigenze di donne in condizioni di grave disagio socio abitativo, con problematiche correlate all'uso di sostanze stupefacenti.

#### **Tipologia**

Il servizio consiste nella accoglienza abitativa, nel rispetto del numero dei posti disponibili. Nella struttura è anche presente un locale ad uso cucina per la cottura e consumazione pasti.

#### **Criteri di Accesso**

L'ammissione al centro è prevalentemente vincolata ad un percorso progettuale, concordato con la donna stessa, finalizzato all'acquisizione di un'autonomia personale anche abitativa.

#### **Modalità di fruizione**

Gli accessi sono governati da una specifica commissione mista integrata multiprofessionale, la stessa che ha competenza anche in merito al servizio di emergenza abitativa.

## **ART. 18**

### **CENTRO PER IMMIGRATI**

#### **Finalità**

Il servizio è finalizzato all'accoglienza residenziale di cittadini immigrati, con regolare permesso di soggiorno, onde facilitare il percorso di integrazione con la realtà territoriale della zona.

#### **Tipologia**

Il servizio consiste nella messa a disposizione di posti letto in un appartamento dove gli ospiti hanno la possibilità di utilizzare le attrezzature in dotazione del Centro per attività di cucina, lavatura, di ricreazione, ecc.

#### **Criteri di Accesso**

Il richiedente deve essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità secondo le normative vigenti.

#### **Modalità di fruizione**

Le ammissioni degli ospiti nel Centro di accoglienza sono disposte dal responsabile del competente ufficio, previa domanda dell'interessato.

## **ART. 19**

### **CENTRI DIURNI PER DISABILI**

#### **Finalità**

Il centro diurno per disabili è un servizio di accoglienza semi-residenziale rivolto alle persone in condizione di handicap grave ed alle loro famiglie per il perseguimento delle seguenti finalità:

- mantenimento, valorizzazione e potenziamento delle capacità relazionali, delle abilità sociali e dei livelli di autonomia personale delle persone in condizione di handicap grave;
- sostegno alla famiglia nelle proprie funzioni di cura ed educative per il mantenimento del soggetto all'interno del proprio nucleo familiare prevenendo processi di istituzionalizzazione;
- sviluppo delle interazioni con l'ambiente esterno per prevenire processi di isolamento e raggiungere il massimo livello possibile di integrazione sociale.

#### **Tipologia**

I centri diurni garantiscono, mediante personale adeguatamente qualificato, lo svolgimento di attività di socializzazione, educative, abilitative e di laboratorio individuali e di gruppo.

Tali attività, a carattere socio-assistenziale, si integrano con le attività sanitarie specifiche, infermieristica e di consulenza specialistica, di competenza dell'azienda USL6, con le modalità e secondo i criteri definiti dall'apposito accordo di programma disciplinante le attività di integrazione socio-sanitaria di cui al Titolo V della L.R. 72/97.

#### **Criteri di accesso**

Sono ammessi a frequentare i centri diurni le persone in condizione di handicap grave accertata dalla Commissione di cui alla L.104/92, per i quali il GOM competente per territorio abbia verificato l'impraticabilità di percorsi alternativi di promozione sociale a causa dei ridotti o assenti livelli di autonomia, predisponendo apposito piano individualizzato di inserimento.

Ai fini dell'ammissione al servizio, i Piani individualizzati di inserimento predisposti dai competenti GOM distrettuali sono trasmessi alla Commissione integrata di valutazione costituita in seno al GOIF zonale, per la valutazione delle priorità di accesso secondo i seguenti criteri:

- livello di autonomia
- età
- situazione socio-economica familiare con precipuo riferimento alla composizione del nucleo, alla fruizione di altri interventi, alla conflittualità o dipendenza interna al sistema di relazioni ed alla situazione reddituale.

#### **Modalità di fruizione**

La Commissione costituita in seno al GOIF zonale trasmette i suddetti Piani individualizzati all'Istituzione per i servizi alla persona, proponendone l'attivazione nel rispetto delle priorità di accesso.

Il Servizio valorizza il ruolo attivo delle famiglie assicurandone il pieno coinvolgimento nell'organizzazione interna e la partecipazione alle attività di programmazione e verifica delle attività. A tale scopo è istituito apposito organismo elettivo di rappresentanza degli utenti e dei loro familiari.

## **ART.20**

### **CENTRO DIURNO ALZHEIMER**

#### **Finalità**

L'obiettivo è quello di fornire un servizio alle persone non auto-sufficienti affette dal Morbo di Alzheimer e da gravi stati di demenza.

Pur rimanendo la persona affetta da questa patologia nell'ambito della propria famiglia, la funzione del centro diurno è quella di fornire all'interessato ed ai suoi familiari una serie di servizi che mirano al recupero funzionale ed al sollievo dei familiari dello stesso.

#### **Tipologia**

Il centro diurno, nell'ambito della disponibilità massima di posti e dell'orario di apertura previsti, offre un servizio comprensivo di trasporto, pranzo, attività di riabilitazione, animazione ed infermieristica.

#### **Criteri di accesso**

L'accesso è consentito anche a persone di età inferiore a 65 anni.

Le priorità di accesso e l'opportunità di ammissione sono valutate dall'Unità di Valutazione Alzheimer dell'ASL6.

La quota sanitaria è a carico dell'AUSL6.

#### **Modalità di fruizione**

La durata massima dell'accoglienza non può essere superiore ai sei mesi eventualmente prorogabili.

## **ART.21**

### **CENTRO DIURNO PER ANZIANI**

#### **Finalità**

Il Centro Diurno intende fornire un servizio agli anziani, in particolare a quelli che vivono soli, onde prevenirne forme di istituzionalizzazione e garantire nel contempo una qualità della vita migliore grazie al permanere nel proprio contesto abitativo.

#### **Tipologia**

Il Centro Diurno fornisce all'interessato una serie di servizi che sono erogati all'interno della struttura quali il trasporto, il vitto e servizio dietetico, il servizio infermieristico e ambulatoriale, svaghi e occupazione del tempo libero, occasione di socializzazione, parrucchiere uomo/donna.

#### **I criteri di accesso**

L'accesso è consentito a persone anziane autosufficienti, anche a rischio, per le quali sussiste una proposta nel percorso assistenziale predisposto dall'Unità di valutazione Geriatria territoriale.

#### **Modalità di fruizione**

Le domande di ammissione al Centro Diurno sono inoltrate presso il distretto socio-sanitario di appartenenza.

## **ART. 22**

### **RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI**

#### **Finalità**

Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RR.SS.AA.) sono strutture che forniscono agli anziani, in prevalenza non autosufficienti, prestazioni socio-assistenziali e sanitarie in grado di assicurare forme adeguate di assistenza anche nei casi di disabilità più gravi ed in carenza di supporti familiari. Le RR.SS.AA. si prefiggono inoltre di assicurare agli anziani un'ospitalità confortevole ed un clima affettivo che consenta loro di trascorrere una vita comunitaria serena.

### **Tipologia degli interventi**

I servizi erogati sono di tipo:

- sanitario, con la presenza di infermieri, operatori socio assistenziali, operatori addetti alla riabilitazione motoria e medici convenzionati con l'Azienda USL n.6;
- socio-ricreativo con la presenza di assistenti sociali, operatori socio-assistenziali e animatori;
- alberghiero, per la dotazione di servizi di portineria, cucina e ristorazione, dieta, lavanderia, magazzino, guardaroba, biblioteca, sala biliardo, sala polivalente per spettacoli/conferenze, solarium, trasporto pasti e trasporto persone, bar, parrucchiere uomo/donna e pedicure;
- spirituale, per la presenza di un luogo di culto e di un prete che assicura la celebrazione delle funzioni religiose;
- amministrativo, per il disbrigo di tutti gli adempimenti legati alle ammissioni e alla gestione in economia e in appalto dei vari servizi erogati e alla custodia dei beni degli ospiti.

### **Criteri di accesso**

Il servizio è rivolto a cittadini anziani non autosufficienti e autosufficienti a rischio residenti sul territorio della zona, in possesso dei seguenti requisiti:

- avere raggiunto i 65 anni di età;
- qualora il richiedente non abbia raggiunto il limite di età, dovrà essere preso in considerazione lo stato psico-fisico e/o acquisita la eventuale certificazione H;
- non presentare patologie tali che lo rendano inidoneo alla vita in comunità;
- essere nella impossibilità di permanere nel proprio ambito familiare e di vita.

### **Modalità di fruizione**

La richiesta, predisposta dall'Unità di valutazione geriatrica territoriale, è inviata alla commissione per le ammissioni alle Residenze Sanitarie Assistenziali, costituita per la verifica dei requisiti di accesso, la valutazione della priorità, e l'ammissione degli ospiti entro i limiti dei posti disponibili.

La quota sanitaria è a carico dell'AUSL6.

## **ART. 23**

### **CONCORSO AL COSTO DELLE PRESTAZIONI**

I cittadini che accedono ai servizi socio-assistenziali oggetto del presente regolamento concorrono al costo delle relative prestazioni commisuratamente alla capacità contributiva risultante dalla situazione economica del nucleo familiare.

L'entità della compartecipazione economica ed i criteri per l'accesso ad esonero totale e parziale dall'onere della compartecipazione, omogenei sul territorio zonale, sono determinati dai competenti organi, tenendo conto del costo delle prestazioni.

Ai fini della valutazione della situazione economica del nucleo familiare si applicano i criteri di cui al Regolamento Comunale per la valutazione della situazione economica equivalente ai fini dell'accesso a prestazioni sociali agevolate.

Nelle more dell'adozione del suddetto regolamento Comunale, ai fini del concorso degli utenti al costo delle prestazioni, si applicano, limitatamente alla disciplina dei criteri di compartecipazione economica, i rispettivi regolamenti tuttora vigenti.

#### **ART. 24**

#### **COMMISSIONE PER LE AMMISSIONI NELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI**

Per garantire omogeneità ed unitarietà nel territorio zonale, ai fini dell'ammissione nelle Residenze Sanitarie Assistenziali e nel Centro diurno per anziani, di cui agli artt. 19 e 20 viene istituita apposita Commissione Integrata così composta:

- 1) il Direttore dell'Istituzione per i servizi alla persona, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- 2) il Direttore delle Residenze Sanitarie Assistenziali, o suo delegato, in qualità di membro;
- 3) il Responsabile zonale delle attività sociali distrettuali, o suo delegato, in qualità di membro;
- 4) l'Assistente sociale referente del settore anziani, o suo delegato, in qualità di membro;
- 5) il Responsabile Ufficio Ammissioni Residenze Sanitarie Assistenziali dell'Istituzione per i servizi alla persona, o suo delegato, in qualità di membro;
- 6) il Direttore del distretto socio-sanitario Azienda USL6, o suo delegato, in qualità di membro;
- 7) un componente dell'Unità Valutativa Geriatrica territoriale, o suo delegato, in qualità di membro, individuato dal Responsabile di Zona AUSL6.

#### **ART. 25**

#### **COMMISSIONE TECNICA AMMINISTRATIVA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI**

Per garantire omogeneità ed unitarietà nel territorio zonale, ai fini dell'accesso alle prestazioni ed ai fini del monitoraggio e della verifica della qualità degli interventi di cui agli articoli 5, 6, 10 e 11 viene istituita apposita Commissione Tecnica Amministrativa così composta:

- 1) il Responsabile zonale delle attività sociali distrettuali, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- 2) l'Assistente sociale referente per i centri socio sanitari, o suo delegato, in qualità di membro;
- 3) il Responsabile Funzione contributi economici, o suo delegato, in qualità di membro, nelle ipotesi di cui all'art.5 oppure il Responsabile Funzione Servizi domiciliari, o suo delegato, in qualità di membro, nelle ipotesi di cui all'art. 6 oppure il Responsabile Funzione Minori, o suo delegato, in qualità di membro nelle ipotesi di cui agli artt. 10 e 11;
- 4) n.1 assistente sociale del Servizio Recupero Tossicodipendenze dell'Azienda USL6;
- 5) n. 1 assistente sociale dell'Unità Funzionale Salute Mentale dell'Azienda USL6.

#### **ART. 26**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Nelle more delle approvazioni dei disciplinari di esecuzione di ogni singolo servizio di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni vigenti.